



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto depositato in data 26/5/2006, presso questo Tribunale, gli attori promuovevano l'opposizione di cui in oggetto esponendo che:

- essi attori avevano a suo tempo concesso in locazione, alla società convenuta, l'immobile di loro proprietà sito in [redacted] via [redacted]
- la conduttrice, tuttavia, a far tempo dall'agosto 2005, si era resa morosa nel pagamento dei canoni di locazione e pertanto nei confronti di essa era stata attivata la procedura di sfratto per morosità;
- il giudice di Legano, investito della causa, con ordinanza emessa il 15/5/06 aveva convalidato lo sfratto stesso, fissando la relativa esecuzione per la data del 21/4/07.

Ciò premesso ~~gli~~ attori lamentavano che una tale dilazione dell'esecuzione appariva del tutto ingiustificata, atteso che il giudicante, in sede di fissazione di tale termine, non aveva effettuato la valutazione comparativa prescritta dall'art. 56 legge 392/78, assolutamente ineludibile, nel caso di specie, anche alla luce della perdurante morosità nei pagamenti da parte dell'intimata.

Per detta ragioni gli attori chiedevano la revoca del provvedimento del giudice di Legnano per la parte riguardante la data di esecuzione dello sfratto e la fissazione di un nuovo più breve termine per l'esecuzione stessa.

La convenuta dal canto suo, pur regolarmente notificata, non si è costituita nel presente procedimento.

All'udienza collegiale del 26/6/2006, davanti al Collegio, gli attori hanno ribadito le proprie richieste.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione degli attori risulta fondata.



Il provvedimento del Giudice di Legano, infatti, appare viziato, non avendo tale magistrato dato alcuna motivazione della lunga dilazione concessa per l'esecuzione dello sfratto in questione.

La società convenuta, tra l'altro, si è resa morosa nel pagamento dei canoni di locazione sin dall'agosto del 2005 e, attese le sue evidenti difficoltà economiche, un'esecuzione dello sfratto differita all'aprile del 2007 farebbe lievitare ulteriormente e notevolmente il credito degli istanti, che verosimilmente non avrà grandi probabilità di soddisfacimento.

Il termine per l'esecuzione dello sfratto nei confronti della società convenuta deve quindi essere anticipato ad una data molto più prossima, che sembra corretto individuare al 27/7/2006, concedendo quindi il tempo necessario e sufficiente alla liberazione dei locali da parte della convenuta.

Le spese di lite devono porsi a carico della ex conduttrice soccombente e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:

- 1) in accoglimento dell'opposizione fissa quale nuova data dell'esecuzione il 26 luglio 2006;
- 2) condanna l'opposta alla rifusione delle spese, liquidate in complessivi € [redacted] oltre accessori di legge.

Così deciso in Milano, il 26 giugno 2006.

Il giudice est.

Il presidente

